

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N.45/A**

presentata dai Consiglieri regionali

MAIELI - MULA - SATTA Giovanni - SCHIRRU - USAI - LANCIONI - CANU - CERA - PIRAS

il 3 settembre 2019

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

Da parte degli enti preposti (uffici regionali, province, città metropolitana di Cagliari, Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ATS) e dalle associazioni agricole è emersa l'esigenza di una riforma specifica e urgente delle modalità di controllo delle specie selvatiche già oggetto di intervento nei piani provinciali in corso di esecuzione.

Le criticità emerse a causa delle oggettive difficoltà di intervenire per limitare o prevenire i danni provocati, nonché per una complessiva migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari (controllo della West Nile Disease e della PSA), per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, rendono assolutamente necessaria la modifica dell'articolo 6 lettera f), legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

La proposta di modifica riguarda inoltre la individuazione dei soggetti che, nel rispetto sostanziale delle prescrizioni già contenute nei piani provinciali di controllo, provvederanno agli abbattimenti.

La novella è, inoltre, conforme alle indicazioni espresse dalle reiterate sentenze della Corte costituzionale che, sul punto, ha precisato la tassatività dei soggetti legittimati alle operazioni medesime, indicandoli nei soli proprietari o conduttori dei fondi sui quali i piani di controllo debbano essere attuati. A costoro, nella riforma proposta, in quanto legittimi portatori di interesse a veder ridotti, prevenuti o eliminati i danni provocati dalla fauna selvatica, dovrà essere consentito di delegare terzi che li sostituiscano nelle operazioni di abbattimento.

La novella, così come formulata, equipara tutti i proprietari e conduttori dei fondi (ex articolo 3, Costituzione della Repubblica italiana), superando la evidente incostituzionalità dell'articolo 6 let-

tera f) della legge regionale n. 23 del 1998, nella parte in cui non consentiva, in Sardegna, la attuazione dei piani di controllo e la difesa delle produzioni agricole da parte di soggetti privi appunto di porto d'armi e di abilitazione venatoria (privati non cacciatori, società di persone o capitali, proprietarie di fondi rustici o agricoli).

La prevista possibilità di delegare terzi, attesa la impossibilità/incapacità del titolare alla difesa dei propri interessi, o di quelli della collettività (vedasi piani sanitari di controllo) non incide sui principi richiamati dalla Corte costituzionale, essendo - di fatto - i soggetti autorizzati agli abbattimenti meri delegati dei titolari, pur ampliandone il numero. Ciò consente di superare le criticità emerse in punto di attuazione dei piani e di rendere gli stessi rispondenti agli scopi.

Rispetto alla normativa di riferimento (la legge n. 157 del 1992, articolo 19, comma 2) la novella è inoltre più restrittiva, poiché subordina la partecipazione agli abbattimenti - anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali i piani si attuano - al superamento di un esame abilitativo, conformandosi alle esigenze di tutela della fauna espresse dalle sentenze della Corte costituzionale.

In questo caso, infatti, l'integrazione da parte della legge regionale accresce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente imposto dalla citata norma statale.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE Industria, commercio, artigianato, turismo, cooperazione, energia, attività estrattive, forestazione, agricoltura, caccia, pesca, acquacoltura

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore - SATTÀ Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario PIANO, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS - CUCCU - FANCELLO - MORO - LAI, Osservatore - MURA, Osservatore

*Relazione*

*On. Maieli*

*pervenuta l'11 febbraio 2020*

La Quinta Commissione ha completato l'esame della proposta di legge nella seduta del 21 febbraio 2020.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione ha ritenuto di condividere l'impostazione e le finalità della proposta di legge n. 45, con particolare riferimento all'esigenza di una riforma specifica e urgente delle modalità di controllo delle specie selvatiche nocive.

Infatti, le criticità emerse a causa delle oggettive difficoltà di intervenire per limitare o prevenire i danni provocati dalla fauna selvatica, nonché per una complessiva migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari (controllo della West Nile Disease e della PSA) e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, rendono necessaria la modifica dell'articolo 6 lettera f), legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

Nel dettaglio, la proposta di legge trasferisce la competenza all'effettuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica in capo alle Province e alla Città metropolitana di Cagliari, adeguando il quadro normativo alla prassi fattuale che, sin dall'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 1998, ha portato la Regione Sardegna a delegare amministrativamente la realizzazione dei piani di abbattimento alle Province, in considerazione del ruolo complessivamente svolto da queste in materia di programmazione faunistico-venatoria sul territorio e che, di fatto, già a legislazione vigente, rende tali enti i soggetti maggiormente idonei a svolgere in maniera adeguata questa funzione.

La proposta di legge, inoltre, incide anche sull'individuazione delle figure che, nel rispetto sostanziale delle prescrizioni contenute nei piani provinciali di controllo, possono provvedere concretamente alla realizzazione degli abbattimenti. A tale proposito, il testo proposto prevede che le Province e la Città metropolitana si avvalgano dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali i piani di controllo debbano essere attuati, dando loro la possibilità di svolgere personalmente tale attività o di delegare a terzi l'effettuazione delle operazioni di abbattimento. La prevista possibilità di delegare a soggetti terzi, attesa la impossibilità/incapacità del titolare alla difesa dei propri interessi, o di quelli della collettività (vedasi piani sanitari di controllo), a parere della Commissione, non incide sul principio della tassatività dei soggetti abilitati all'effettuazione di tale attività, essendo, di fatto, i soggetti autorizzati agli abbattimenti meri delegati dei titolari, ai quali, comunque, l'attività è sostanzialmente riferibile.

La novella, inoltre, subordina la partecipazione agli abbattimenti al superamento di un apposito esame abilitativo accrescendo il livello di tutela dell'ambiente previsto dalla vigente normativa regionale e statale.

Il comma 1 dell'articolo 1 trasferisce alle province e alla Città metropolitana di Cagliari la competenza all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica nociva, prevedendo che le medesime si avvalgano dei proprietari e conduttori dei fondi su cui deve essere realizzata l'attività, o di loro delegati, espressamente individuati a tal fine. I soggetti che svolgono l'attività di abbattimento devono essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio e aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica. È mantenuto in capo al Corpo forestale il compito di vigilare sulle modalità di realizzazione degli abbattimenti. Al fine di prevenire e porre tempestivamente rimedio a eventuali situazioni di ritardi o inerzie da parte degli enti competenti, il comma 2 dell'articolo 1 prevede esplicitamente che in tali ipotesi si applichi la procedura sostitutiva di cui all'articolo 9 (Potere sostitutivo regionale) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

L'articolo 1 bis contiene la norma finanziaria. A tale proposito appare opportuno soffermarsi sulle modalità con cui la Commissione è pervenuta alla formulazione di tale disposizione:

- a seguito delle indicazioni contenute nei pareri del Consiglio delle autonomie locali (prot. n. 9289 dell'11 ottobre 2019) e della Terza Commissione (prot. 9398 del 16 ottobre 2019), la Quinta Commissione ha preso atto della necessità di munire la proposta di legge di una norma finanziaria volta a individuare le risorse necessarie per lo svolgimento delle competenze attribuite alle Province e alla Città metropolitana di Cagliari;
- a fronte di tale necessità, il Presidente della Commissione ha ritenuto di richiedere all'Assessore regionale dell'ambiente, con nota prot. n. 9445 del 17 ottobre 2019, la trasmissione di una breve relazione tecnica riportante l'importo speso dalla Regione negli ultimi 3/5 anni per la realizzazione dei piani di abbattimento, lo stanziamento eventualmente necessario per i restanti mesi del 2019 e quello presumibile per gli anni successivi al 2019, e l'indicazione del titolo, della missione e del programma del bilancio regionale su cui tale spesa trova abitualmente copertura.

Nel corso della seduta pomeridiana del 24 ottobre 2019, la Commissione ha preso atto della difficoltà di pervenire alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della proposta di legge n. 45 e ha ritenuto di ribadire l'istanza già avanzata dal Presidente, deliberando, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006 di richiedere all'Assessore regionale della tutela dell'ambiente la predisposizione di una relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, contenente gli elementi atti a calcolare i suddetti oneri e a individuare le relative coperture finanziarie, richiesta prontamente avanzata con la nota prot. 9763 del 25 ottobre 2019.

Successivamente, preso atto che nel corso degli ultimi anni i piani di abbattimento sono stati, comunque, realizzati dalle Province in forza di apposite deleghe regionali, il Presidente della Quinta Commissione ha ritenuto di richiedere direttamente, con nota prot. n. 9817 del 28 ottobre 2019, alle Province e alla Città metropolitana di Cagliari una breve relazione tecnica contenente l'indicazione dell'importo speso annualmente da ciascun ente relativamente agli ultimi 2/4 anni per la realizzazione dei piani di abbattimento per conto della Regione e, se stimabile, lo stanziamento presumibilmente necessario per gli anni successivi al 2019.

L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con nota prot. 7914 del 15 novembre 2019, ha trasmesso alla Quinta Commissione una relazione contenente l'indicazione degli stanziamenti complessivi disposti dalla Regione a favore delle province nel corso degli anni 2014-2019 per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia faunistico-venatoria di cui alla legge n. 23 del 1998, con l'indicazione della missione, programma, titolo e capitolo su cui tali stanziamenti trovano copertura, specificando, però, di non disporre di un dettaglio delle spese relative alle diverse attività e, in particolare, dei "costi sostenuti o da sostenersi per la realizzazione dei piani di abbattimento trattandosi di attività realizzata su base volontaria (coadiuttori) e coordinata dalle province".

La Quinta Commissione, nella seduta del 4 dicembre 2019, preso atto che i dati forniti dall'Assessorato non permettono di formulare un'adeguata previsione di spesa per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, in quanto riguardano il complesso delle attività svolte dalle Province in materia faunistico-venatoria e manca una specifica indicazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani di abbattimento e preso atto, inoltre, che non è pervenuta ancora alcuna risposta da parte delle Province e della Città metropolitana di Cagliari alla nota prot. n. 9817 del 28 ottobre 2019, ha ritenuto di quantificare presuntivamente tale costo in euro 37.500, pari al 5 per cento dello stanziamento disposto dalla Regione a favore di tali enti per lo svolgimento dei compiti in materia faunistico-venatoria nel corso del 2019, imputando il relativo importo sugli stanziamenti di cui al capitolo SC04.2280, missione 09 - programma 05 - titolo 1, che, come sembrerebbe risultare dalla relazione dell'Assessorato, ricomprende la copertura finanziaria di tutti gli interventi svolti dalle Province in materia faunistico-venatoria, compresa la realizzazione dei piani di abbattimento che tali Enti svolgono già da diversi anni su delega amministrativa regionale. La Commissione ha quindi approvato la norma finanziaria e ha trasmesso la proposta di legge alla III Commissione per l'espressione del parere di competenza.

Nelle more dell'acquisizione del parere della Terza Commissione è pervenuta la nota prot. n. 11183 del 6 dicembre 2019 della Provincia di Oristano che però non è sufficiente a definire il presumibile costo annuale dell'attività di abbattimento sul territorio regionale e appare, peraltro, in più punti contraddittoria.

La Terza Commissione, con nota prot. n. 11672 del 18 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge n. 45, pur rilevando l'assenza di una relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento, constatando che dalla documentazione trasmessa non risultano elementi che portino a ritenere che la modifica normativa introdotta si risolva nell'attribuzione alle Province e alla Città metropolitana di Cagliari di una nuova competenza che richieda risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente trasferite a detti enti per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia faunistico-venatoria.

L'articolo 1 ter disciplina l'entrata in vigore della legge.

\*\*\*\*\*

Comunico alla S.V. On.le che la Prima Commissione, nella seduta del 16 ottobre 2019, ha espresso a maggioranza l'allegato parere sulla proposta di legge in oggetto ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del regolamento interno. La Prima Commissione nel complesso apprezza le finalità che la proposta di modifica della legge regionale n. 23 del 1998 intende realizzare, soprattutto con riferimento all'esigenza di migliorare le modalità di controllo delle specie selvatiche in ragione delle difficoltà concretamente emerse nell'attuazione degli interventi volti a prevenire e limitare i relativi danni.

Per gli aspetti di competenza, formula, peraltro, alcune osservazioni.

La proposta di modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 23 del 1998, prevede sostanzialmente il trasferimento delle competenze relative all'attuazione dei piani di abbattimento dal personale del Corpo forestale alle province e alla Città metropolitana di Cagliari (in entrambi i casi attraverso l'ausilio di soggetti appositamente individuati). La Prima Commissione ritiene opportuno che l'attribuzione di una nuova competenza in capo alle province e alla Città metropolitana sia accompagnata dall'individuazione e assegnazione delle relative risorse. La sostenibilità finanziaria delle competenze è, infatti, condizione essenziale e imprescindibile per l'effettivo esercizio delle stesse.

La proposta di modifica, inoltre, nell'introdurre il comma 1 bis, dopo il comma 1 dell'articolo 6, disciplina di fatto il potere sostitutivo della Regione nei confronti delle province e della Città metropolitana in caso di inerzia o grave ritardo nell'attuazione dei piani di abbattimento. Prevede, in particolare, che le funzioni degli enti inadempienti siano esercitate da una commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. In merito si rileva che tali disposizioni sono in contrasto con quanto prevede l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006 che disciplina in via generale il potere sostitutivo regionale, imponendo l'applicazione della relativa procedura sulle altre leggi di settore. La Commissione, pertanto, suggerisce di ricondurre le disposizioni contenute nel comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998, alla norma generale che, in merito, prevede che la nomina dei commissari che provvedono in via sostitutiva compete al Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

La Commissione rileva, infine, la necessità che sul tema in esame siano auditi i rappresentanti delle province e della Città metropolitana.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta 23/23 del 17 dicembre 2019, ha espresso a maggioranza parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente. Il testo non è accompagnato da una relazione tecnica-finanziaria che consenta a questa Commissione una compiuta verifica della congruità della quantificazione e della correttezza della copertura finanziaria indicata in legge.

È pur vero che, dall'analisi del testo e della documentazione trasmessa, non si ricavano elementi concreti per ritenere che la modifica normativa introdotta si traduca nell'attribuzione alle province e alla Città metropolitana di Cagliari di una nuova competenza che richieda risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente trasferite a detti enti per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia faunistico-venatoria ai sensi della legge regionale n. 23 del 1998.

#### Parere del Consiglio delle autonomie locali

Il Consiglio delle autonomie locali in data 10 ottobre 2019 ha approvato all'unanimità il parere sulla proposta di legge regionale n. 45 (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)). Il Consiglio delle autonomie locali esprime il suo parere alla proposta e ritiene che il trasferimento di funzioni agli enti intermedi, in una fase ordinaria dell'ordinamento degli enti locali, rispetti il principio di sussidiarietà. Tuttavia il presente provvedimento nel percorrere apparentemente la giusta direzione dell'avvicinamento dei servizi ai cittadini ambigualmente se ne allontana. Si rileva, infatti, che lo spostamento della predisposizione dei piani di abbattimento dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale alle province e alla città metropolitana costituisce solo un nuovo peso a carico degli enti intermedi. Con piena consapevolezza delle difficoltà oggettive delle province, il legislatore si preoccupa di prevedere la struttura (regionale) per l'esercizio dei poteri sostitutivi e ne carica gli oneri a carico degli enti inadempienti ma dimentica di rispettare il principio cardine della delega o del trasferimento di funzioni: che le competenze devono essere adeguatamente corredate di risorse tecniche e finanziarie.

Il parere è contenuto nella sostanza di quanto espresso sopra.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
 ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Prot. n. 1914

Cagliari, 15 novembre 2019

Al Consiglio Regionale della Sardegna  
 - Presidente V Commissione On. Maieli-

Oggetto: trasmissione elementi informativi di natura finanziaria inerenti la proposta di legge n. 45 recante modifica dell'art.6 della legge regionale 29 luglio 1998 n.23.

In riscontro a quanto evidenziato in merito alla necessità di acquisire utili elementi conoscitivi al fine di pervenire ad una quantificazione della copertura finanziaria della proposta normativa in epigrafe, nell'evidenziare preliminarmente che questo Assessorato, tramite il competente Servizio Tutela natura e politiche forestali, trasferisce alle province le risorse finanziarie per lo svolgimento di compiti istituzionali in materia faunistico -venatoria di cui all' art. 23 l.r. 23/98 (tra gli altri: realizzazione di studi, censimenti, monitoraggi, attività immissione fauna selvatica, predisposizione piani gestione oasi, piani miglioramento ambientale, ecc), si precisa che non si dispone di un dettaglio delle varie attività ed in particolare dei dati inerenti i costi sostenuti/da sostenersi per la realizzazione dei piani di abbattimento trattandosi di attività realizzata su base volontaria (coadiutori) e coordinata dalla province.

Per una maggiore completezza ed al fine di consentire una possibile iniziale base di valutazione si provvede a fornire il quadro complessivo degli stanziamenti disposti sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale a favore delle province per lo svolgimento dei descritti compiti istituzionali, indicativo di un trend finanziario di medio termine:

Capitolo SC04.2280 - Missione 09 - Programma 05- titolo I						
Esercizio finanziario	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Stanziamiento iniziale Euro	550.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00
Stanziamiento finale Euro	741.000,00	501.254,79	200.000,00	200.000,00	411.100,00	222.200,00



L'Assessore

Gianni Lampis

SC/A



PROVINCIA di ORISTANO  
Via E. Carboni - 09170 Oristano C.F.80004010957  
pec : [provincia.oristano@cert.leaemail.it](mailto:provincia.oristano@cert.leaemail.it)

Protocollo

Oristano dicembre 2019

Al Presidente della  
Quinta Commissione Permanente

Consiglio Regionale della Sardegna  
[pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it)

**OGGETTO :** Richiesta dati per la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge n. 45 "Modifica dell'art. 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

Facendo seguito alla Vs. nota Prot. 9817 del 28/10/2019 si riassume quanto segue :

Ai sensi dell'art 6 della Legge Regionale 23/98 la provincia di Oristano in attuazione alle Linee guida regionali emanate nel corso degli ultimi anni, ha predisposto ed attuato diversi Piani di controllo ed abbattimento di fauna selvatica e specie dall'A.T.C. secondo un piano di gestione annuale

Le attività di contenimento a cui si è data priorità e messe in atto da questa Provincia si riferiscono principalmente alla fauna selvatica riportata nelle seguenti tabelle che riassumono, in maniera sintetica le somme impegnate per la gestione dei piani di contenimento di ciascuna specie :

a) Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) presso i compendi ittici esistenti nel territorio provinciale

ATTIVITA' NECESSARIE	DETTAGLIO AZIONI	2015/2016	2017/2018
Organizzazione corsi di formazione e loro aggiornamento	Attività di docenza e materiali didattici occorrenti	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Censimento	Appalto esterno per i censitori dotati di brevetto ICW per il conteggio numerico	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Gabbie-trappola	-----	Non necessarie	Non necessarie
Trasporto gabbie-trappola	Montaggio e posizionamento delle strutture di cattura	-----	-----
Acquisto mais	-----	-----	-----
Acquisto dispositivi DPI	Dispositivi di protezione individuale degli operatori	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso carburanti	Spese di utilizzo del proprio mezzo o imbarcazione	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Rimborso materiali di consumo	Cartucce e pasti per gli operatori impegnati	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Acquisto contenitori	Contenitori per raccolta delle carcasse con recapito presso l'inceneritore	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Smaltimento delle carcasse (inceneritore)	Ritiro presso ciascun compendio ittico e trasporto a discarica compreso il costo di smaltimento	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Totale annualità 2015-2018		€ 102.000,00	



SC/A



PROVINCIA di ORISTANO  
Via E. Carboni – 09170 Oristano C.F.80004010957  
#7 pec : [provincia.oristano@cert.legalmail.it](mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it)

**b) Cornacchia (*Corvus corone cornix*)**

ATTIVITA' NECESSARIE	DETTAGLIO AZIONI	2015/2016	2017/2018
Organizzazione corsi di formazione e loro aggiornamento	Attività di docenza e materiali didattici occorrenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Censimento		NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Gabbie-trappola	Fornitura di gabbie trappola	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Trasporto gabbie-trappola	Montaggio e posizionamento delle strutture di cattura	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Acquisto richiami o sagome	Acquisto di prodotti esca di foraggiamento	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Acquisto dispositivi DPI	Dispositivi di protezione individuale degli operatori	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso carburanti	Spese di utilizzo del proprio mezzo	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Rimborso materiali di consumo	Cartucce e pasti per gli operatori impegnati	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Acquisto contenitori	Contenitori per raccolta delle carcasse da destinare all'inceneritore	Forniti dalla Asl	Forniti dalla ASI
Smaltimento delle carcasse (inceneritore)	Ritiro presso ciascun compendio ittico e trasporto a discarica compreso il costo di smaltimento	-----	-----
<b>Totale annualità 2015-2018</b>		<b>€ 28.000,00</b>	

**c) Cinghiale (*Sus Scrofa*)**

ATTIVITA' NECESSARIE	DETTAGLIO AZIONI	2015/2016	2017/2018
Organizzazione corsi di formazione e loro aggiornamento	Attività di docenza e materiali didattici occorrenti	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Censimento	Appalto esterno per i censitori dotati di brevetto ICW per il conteggio numerico	-----	-----
Gabbie-trappola -	Fornitura di gabbie trappola	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Trasporto gabbie-trappola	Montaggio e posizionamento delle strutture di cattura	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Acquisto mais	-Acquisto di prodotti esca di foraggiamento	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Acquisto dispositivi DPI	Dispositivi di protezione individuale degli operatori	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso carburanti	Spese di utilizzo del proprio mezzo o imbarcazione	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Rimborso materiali di consumo	Cartucce e pasti per gli operatori impegnati	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI	NON SOSTENUTO PER MANCANZA DI FONDI
Acquisto contenitori	Contenitori per raccolta delle carcasse con recapito presso l'inceneritore	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Smaltimento delle carcasse (inceneritore)	Ritiro presso ciascun compendio ittico e trasporto a discarica compreso il costo di smaltimento	€ 3.000,00	€ 2.000,00
<b>Totale annualità 2015-2018</b>		<b>€ 45.000,00</b>	

Firmato digitalmente da

**Massimo Torrente**

O = Provincia di Oristano

C = IT



**PROVINCIA di ORISTANO**

Via E. Carboni - 09170 Oristano C.F.80004010957

pec: [provincia.oristano@cert.legalmail.it](mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it)

Non sono stati effettuati, i piani di eradicazione delle seguenti specie invasive recentemente segnalate come :

- Nutria (*Myocastor coypus*)
- Tartaruga palustre americana (*Trachemys scripta*)
- Gambero marmorato (*Procambarus fallax f. virginalis*)

Alla luce delle esperienze già realizzate, considerando comunque che i piani effettuati per conto della Regione sono riferiti solo ad alcune specie e che le somme utilizzate per la loro realizzazione risultano non essere sufficienti a soddisfare le varie attività, si stima che lo stanziamento presumibilmente necessario per ciascun piano, sia di € 70.000,00 (euro settantamila) annui, oltre ai costi del personale dipendente della Provincia impegnato nella redazione, coordinamento ed in tutte le altre attività di natura sia tecnica che amministrativa da questi derivanti.

Considerando inoltre che è all'esame di Codesta Commissione la proposta di modifica della L.23/98 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna*) ci permettiamo di suggerire per quanto attiene i contenuti dell'art. 6 relativamente ai "soggetti che possono prendere parte agli abbattimenti selettivi di fauna selvatica" la possibilità di estendere questa facoltà anche ai "barracelli comunali" regolarmente autorizzati.

Cordiali Saluti

L'Amministratore Straordinario  
Dott. Massimo Torrente

Firmato digitalmente da

**Massimo Torrente**

O = Provincia di Oristano

C = IT

**TESTO DEL PROPONENTE**

## Art. 1

Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Cattura e abbattimento autorizzati)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è così sostituita:

"f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata alle province e alla città metropolitana di Cagliari che si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi, sui quali si attuano i piani medesimi o di terzi, espressamente delegati a tal fine dagli stessi. Tutti i soggetti che svolgono l'attività di abbattimento devono aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica e aver superato i relativi esami. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è riservato il controllo delle fasi esecutive."

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 23 del 1998  
(Cattura e abbattimento autorizzati)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è così sostituita:

"f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata alle province e alla città metropolitana di Cagliari che si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di loro delegati, espressamente individuati a tal fine. Tutti i soggetti che svolgono l'attività di abbattimento, oltre a essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio, devono aver partecipato a corsi di formazione specifici per il controllo della fauna selvatica e aver superato i relativi esami. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è riservato il controllo delle fasi esecutive."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nel caso di grave ritardo o omissione da parte degli enti preposti all'attuazione dei piani di abbattimento di cui al comma 1, lettera f), si applica la procedura di cui all'articolo 9 (Potere sostitutivo regionale) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)."

## Art. 1 bis

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 37.500 annui, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui alla missione 09 - programma 05 - titolo 1

(cap. SC04.2280) iscritti nel bilancio regionale 2019-2021 e in quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

Art. 1 ter

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).